

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce, 6-8 ottobre 2022****MOZIONE IN MATERIA DI:****COMPENSI PROFESSIONALI-EQUO COMPENSO****PRESENTATORE: Avv. ANTONIO TAFURI, Presidente Ordine Avvocati di Napoli**

In materia di compenso delle prestazioni professionali rese dagli Avvocati, la presente proposta tende a riequilibrare il rapporto tra il professionista legale ed il cliente, considerato che l'eliminazione dell'inderogabilità dei minimi di tariffa, avvenuta con D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, venne emanata sull'errato presupposto della pronuncia da parte della Corte di Giustizia Europea di illegittimità della previsione di un minimo non derogabile per la violazione della libera concorrenza.

In realtà, la Corte di Giustizia UE non ha mai affermato ciò, in relazione ai compensi degli Avvocati perché nelle motivazioni delle varie sentenze emesse sul tema si spiega chiaramente che il principio della libera concorrenza non è violato quando le tariffe siano approvate da un organo terzo. Ebbene, ciò avviene proprio nel caso delle alle competenze degli Avvocati, approvate con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia (peraltro al termine di un iter che comprende anche il parere del Consiglio di Stato).

Rammentiamo, poi, che , il D.L. n. 1/2012 sopprime le tariffe professionali di tutti i professionisti iscritti in Ordini professionali ed introdusse i Parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, sempre sottoposti all'approvazione con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia.

Ora, al fine di ripristinare il giusto equo compenso e tenere effettivamente conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, si ritiene di proporre il seguente Disegno di Legge (o emendamento a Disegno di Legge), volto a regolamentare la fattispecie dei compensi spettanti agli Avvocati: sempre determinabili con patto tra le parti, ma nel rispetto dei limiti previsti dai Decreti Ministeriali

Pertanto si propone il seguente

EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE**O DISEGNO DI LEGGE**

-Al comma 3 dell'art. 13 della L. 31/12/2012 n. 247, dopo le parole “ La pattuizione dei compensi è libera ” vanno aggiunte le parole “ *ma i compensi minimi per la professione forense, ridotti secondo le previsioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano i parametri dei compensi all'avvocato, non sono derogabili dalle parti* ”.

-Al comma 1 dell'art. 13 bis della L. 31/12/2012 n. 247, alla fine del periodo vanno eliminate le parole “ *con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalla predette imprese*”.

-Al comma 2 dell'art. 13 bis della L. 31/12/2012 n. 247, alla fine del periodo va sostituito il punto con una virgola e vanno aggiunte le parole “ *di cui ai valori medi riportati nelle relative tabelle ministeriali*”.

-Il comma 3 dell'art. 13 bis della L. 31/12/2012 n. 247 viene abrogato.

-Al comma 5, dopo il punto I dell'art. 13/bis della L. 31/12/2012 n. 247, va aggiunto il seguente punto: “ *I) nella previsione che il compenso, senza giustificato motivo, sia inferiore ai valori medi riportati nelle relative tabelle ministeriali* ”.

Hanno collaborato all'elaborazione della presente mozione gli Avvocati:

ANTONIO TAFURI, ELENA DE ROSA, GIUSEPPE NAPOLITANO, ALTAMURA PASQUALE, CAPOCELLI LOREDANA, CAMILLERI BRUNO, ANNUNZIATA FRANCESCO, CELLAMMARE FRANCESCO, CIRUZZI FELICE, DI MARTINO ALESSANDRO, DI NATALE EDOARDO, FERRARA DIANA CATERINA, FRANCESCHINI ALDO, GARGIULO ALESSANDRO, GAVA GABRIELE, MESSINA ANTONIO, PETRONE MARIA GRAZIA, PRISCO MARIA, SGOBBO CRISTINA, TRAPANESE PAOLO.

FIRMA DIGITALE del Presentatore: Avv. ANTONIO TAFURI